

L'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE. ALCUNE RIFLESSIONI SUL QUESITO REFERENDARIO

di Giuliano Balbi

1. Il tema del quesito referendario relativo alla parziale abrogazione dell'art. 579 c.p. è decisamente delicato¹. Il quadro assiologico – qui quantomai invasivo – e quello normativo – in parte contraddittorio, sicuramente caliginoso – rendono infatti il cammino molto insidioso. La pregnanza dell'uno e l'incertezza dell'altro rischiano infatti, ancor più che altrove, di condurre l'interprete a un'inopportuna generalizzazione del proprio, personale, quadro di valori, assumendone non soltanto la correttezza assoluta (immanente o trascendente, a seconda dei punti di vista), ma anche la piena conformità a *ius*. Nel contempo, l'eventuale pretesa neo-tecnicistica di deideologizzare un tema dalle valenze decisamente politiche – perché niente è più politico dei diritti e delle libertà – scontrerebbe l'insostenibilità di un evidente ossimoro malamente camuffato dietro un'ipocrita, e per nulla autentica, neutralità. In effetti, mi viene da pensare che se incentrassimo il discorso sul piano dei valori non ne usciremmo, perché troppo identitaria è la posta in gioco e nessuna conclusione, in realtà pre-data, sarebbe negoziabile. Altra cosa è parlare di principi e di sistema, che è quello, a ben vedere, che plausibilmente ci compete: con Creonte si può discutere, in fondo, con Antigone temo non sia possibile.

Il discorso, peraltro, si articola in questo momento su due livelli differenti, da un lato l'ammissibilità del quesito, dall'altro la qualità, ma anche la legittimità, della disciplina che deriverebbe dall'eventuale esito positivo del referendum. I due piani sono indubbiamente differenti, eppure tendono non di rado a incrociare le loro strade. Osservando i dati, ci troviamo comunque di fronte a un quadro tutt'altro che lineare, in cui i tasselli del puzzle fanno molta fatica a ritrovare una composizione soddisfacente. Ritornando al mito, raramente mi sono trovato a comprendere, come in questo

¹ Sul punto, da diverse prospettive, v. D. PULITANO, [Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum abrogativo](#), in questa *Rivista*, 19 ottobre 2021, p. 1 ss.; R. BARTOLI, [Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo](#), *ivi*, 11/2021, p. 5 ss.; M. DONINI, [Il senso "ammissibile" del quesito referendario sull'aiuto a morire](#), *ivi*, 30 novembre 2021, p. 1 ss.; F. LAZZERI, [Il pendio verso l'ammissibilità del referendum sull'eutanasia: alcune riflessioni sulla soglia minima di tutela penale della vita e una proposta per ritenere adeguata la disciplina di risulta](#), *ivi*, 10 gennaio 2022; T. PADOVANI, [Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.](#), in [La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.](#), a cura di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, 2022, pubblicato in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, 1/2022, p. 22 ss.; G. GENTILE, [Il referendum sull'art. 579 c.p. e la tutela costituzionale della vita](#), *ivi*, p. 123 ss.; O. DI GIOVINE, [Brevi note sul referendum in tema di c.d. eutanasia legale](#), in questa *Rivista*, 25 gennaio 2022, p. 1 ss.; M. ROMANO, [Eutanasia legale e referendum: le ragioni dell'inammissibilità](#), *ivi*, 25 gennaio 2022, p. 1 ss.

momento, la posizione di Ismene, che crede nelle leggi, eppure, in nome dei valori, si accusa di un crimine che non ha commesso.

2. a) Che il codice del '30 muova dall'idea dell'assoluta indisponibilità del bene della vita è un dato non controverso, né direi controvertibile: la rilevanza penale attribuita all'omicidio del consenziente e all'aiuto al suicidio non offrono nessuna possibile lettura alternativa. Sarà l'approccio paternalistico tipico dello Stato autoritario, con la conseguente subordinazione delle libertà individuali a valori posti, o forse imposti, come identitari; sarà che il '29 è l'anno dei Patti Lateranensi e che sul punto il pensiero cattolico – *sit tibi terra gravis* –, non ha mai aperto a uno spazio significativo di disponibilità della vita; sarà che la scelta rispondeva a una tradizione che, superata l'antichità classica, si era comunque consolidata nel pensiero occidentale – i codici preunitari, ma anche l'art. 370 del codice Zanardelli, incriminavano, sia pur meno ampiamente, l'aiuto al suicidio –, fatto sta che il quadro normativo anteriore alla Costituzione non lasciava alcuno spazio di liceità per chi avesse dato un contributo, diretto o strumentale, all'altrui decisione di porre termine alla propria vita.

b) L'art. 32 della Costituzione, al secondo comma, statuisce il diritto del paziente a rifiutare le cure – diritto non limitato a quadri clinici peculiarmente connotati –, da cui razionalmente discende, sia pur nel contesto della malattia, il divieto di trattamenti sanitari etero-imposti, quand'anche necessari a preservare la vita del paziente². Tutto questo rimette evidentemente in gioco il tema della disponibilità della vita.

c) L'art. 32 della Costituzione, al primo comma, attribuisce alla salute non solo il rango di diritto fondamentale dell'individuo, ma anche quello di interesse della collettività: l'interesse collettivo può dunque legittimamente bilanciare, e quindi comprimere, il diritto individuale e le scelte relative al suo esercizio.

d) L'art. 2 Cost., nella sua prospettiva personalistica, pone l'uomo, e non lo Stato, al centro del modello socio-ordinamentale. Ai sensi della disposizione si può peraltro individuare nella vita *il primo dei diritti inviolabili dell'uomo*³, ma anche *il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo*⁴. L'art. 2 CEDU tutela esplicitamente il diritto alla vita.

Che dal diritto alla vita discenda il diritto – di pari rango – di rinunciare ad essa appare certamente sostenibile, oserei dire altamente plausibile sul piano razionale. Non così per la Corte Costituzionale⁵ e per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁶.

e) L'art. 13 Cost. attribuisce rango primario alla libertà di autodeterminazione consapevole. Per la Consulta, tuttavia, tale libertà incontra un significativo limite nella *tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili*⁷.

² Sull'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto a questo esito interpretativo prima della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per tutti S. CANESTRARI, *Principi di biodiritto*, Bologna, 2015, p. 67 ss.

³ [Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223.](#)

⁴ [Corte cost., 16 novembre 2018, n. 207;](#) [Corte cost., 22 dicembre 2019, n. 242.](#)

⁵ [Corte cost., 16 novembre 2018, n. 207;](#) [Corte cost., 22 dicembre 2019, n. 242.](#)

⁶ Per tutte, [Corte EDU 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito.](#)

⁷ [Corte cost., 16 novembre 2018, n. 207.](#)

f) Con ordinanza del 14 febbraio 2018⁸, la Corte di assise di Milano rimetteva alla Corte costituzionale una questione di legittimità relativa all'art. 580 c.p. La vicenda è nota, ed è dunque superfluo soffermarsi su di essa. Se non per ricordare come la Consulta, pur valutando la disposizione complessivamente conforme a Costituzione, ne prefiguri chiaramente – in relazione al contesto di malattia terminale – il parziale contrasto con gli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.

Come è noto, la Corte non si esprime, in quella sede, sugli evidenziati limiti di legittimità. Ritenendo che la soluzione più idonea sia un intervento del Parlamento, rinvia infatti di circa un anno la propria decisione, con l'auspicio che nel frattempo il potere legislativo assolvà al proprio compito istituzionale.

Come era facile immaginare, soprattutto in tempi di cattiva politica, il Parlamento, pur messo in mora dalla Corte, si guarda bene dal mettere mano alla materia: il tema è troppo delicato, e soprattutto rischioso in termini di consenso politico-elettorale.

g) Con la sentenza 242/2019, dando seguito all'ordinanza n. 207/2018 e riprendendo nella decisione numerosi passi contenuti in essa, la Corte costituzionale dichiara la parziale illegittimità dell'art. 580 c.p. per l'ipotesi in cui l'aspirante suicida sia affetto da patologie irreversibili che determinino sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, sia tenuto in vita mediante trattamenti di sostegno vitale, sia in grado di prendere decisioni libere e consapevoli. Quel che rileva, nella decisione della Corte, è innanzitutto il contrasto dell'art. 580 con il secondo comma dell'art. 32 Cost. La Corte osserva, peraltro, come in tale caso *la decisione di accogliere la morte potrebbe essere già presa dal malato ... ai sensi della l. 22 dicembre 2017, n. 219. Quella normativa, tuttavia, consente al malato di porre fine alla propria esistenza solo tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari, e così il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio «finisce [...] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive».*

Difficile negare che la Corte stia argomentando sulla base di un bilanciamento tra valori cui riconosce comunque pari dignità e rango.

Tuttavia, la sentenza non è particolarmente lineare né ineccepibile sul piano della rigorosa consequenzialità logica dei passaggi, frequentemente caratterizzati da un'insoddisfacente, assertiva, apoditticità.

Non stupisce, in effetti, che la decisione sia stata oggetto di letture diverse tra loro, con differenze decisamente rilevanti per quanto attiene al loro incidere sulle vicende che oggi investono l'art. 579 c.p. È l'inevitabile prezzo da pagare, d'altronde, a un equilibrismo assiologico eccessivo e, come tale, inevitabilmente fragile.

⁸ [Ass. Milano, 14 febbraio 2018.](#)

h) Nell'aprile 2021 diverse associazioni, tra tutte la Luca Coscioni, promuovevano un referendum per l'eutanasia legale, referendum che superava rapidamente il milione di firme di adesione.

Ecco il testo del quesito: *Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni"; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?*

Nel sito dei promotori vengono evidenziate le ragioni sottese alla proposizione del referendum, che muovono dalla ricordata decisione della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio e dalla, conseguente, ingiustificabilità di una disciplina differente in relazione all'omicidio del consenziente: *In questo modo si possono abbattere le discriminazioni oggi esistenti, consentendo la possibilità di scegliere un fine vita consapevole, controllato e sereno, anche alle persone malate che necessitano di un aiuto esterno per porre fine alle proprie sofferenze*⁹.

Questo il testo dell'art. 579 c.p. che risulterebbe dall'approvazione del quesito referendario:

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

1. Contro una persona minore degli anni diciotto; 2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Appena il caso di notare – non per la scarsa pregnanza del rilievo, ma per la sua immediata evidenza – che la normativa di risulta, qualora il referendum fosse approvato, andrebbe molto al di là di quanto dichiarato dai promotori¹⁰. La norma, infatti, non riguarda soltanto l'eutanasia, non richiede la presenza delle condizioni richieste dalla Consulta per la liceità dell'aiuto al suicidio, non fa alcun riferimento, infatti, a sofferenze o a situazioni terminali. Semplicemente, non conferisce rilevanza penale a tutte le ipotesi in cui si cagioni la morte di una persona con il suo consenso, salvo che si tratti dei soggetti peculiarmente fragili di cui ai nn. 1-3.

È vero che il carattere solo abrogativo dei referendum non poteva consentire l'implementazione della normativa di risulta con una più articolata regolamentazione della fattispecie, ma ciò non incide sul fatto che la stessa permetterebbe di disporre della propria vita in modo estremamente più ampio di quanto previsto per l'ipotesi di aiuto al suicidio dopo l'intervento della Corte costituzionale.

i) La stretta correlazione tra l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio, *sub specie* del diritto a rifiutare le cure, è indiscutibile se posto in relazione al tema della disponibilità del bene della vita, al punto che, come si è autorevolmente rilevato¹¹, trattare le due ipotesi in modo distinto altro non sarebbe che il frutto di una perdurante

⁹ <https://referendum.eutanasialegale.it/le-ragioni/>.

¹⁰ D. PULITANO, *Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum abrogativo*, cit., p. 1 ss.

¹¹ V. ZAGREBELSKY, *Perché sul fine vita deve decidere il popolo*, in *La Stampa*, 27 giugno 2021.

ipocrisia. Non può tuttavia negarsi che l'omicidio del consenziente abbia un carattere più invasivo, costituendo l'intervento del terzo la causa ultima della morte. Sottraendo al destinatario l'ultimo gesto, attenua nel contempo – o comunque può attenuare, a seconda dell'opzione modale posta in essere – la possibilità di un'eventuale, ultima *chance* di ripensamento da parte del titolare del bene. Eppure, qualora il referendum fosse approvato, sarebbe proprio l'omicidio del consenziente a essere connotato da più ampi margini di conformità a *ius*.

1) Per quanto riguarda il piano dell'ammissibilità del referendum, mi sembra doveroso operare un rinvio generale ad autori che, con competenze sicuramente superiori alle mie, hanno affrontato compiutamente un tema di natura essenzialmente costituzionalistica¹². Alcune osservazioni mi sembrano tuttavia opportune, innanzitutto ricordando come l'eventuale, foss'anche plausibile o addirittura evidente, illegittimità costituzionale della normativa di risulta non sia di per sé causa di inammissibilità del referendum. Se così fosse, infatti, la Corte si troverebbe a dover esprimere su di essa un giudizio preventivo di legittimità, cosa che non è consentita dal nostro sistema costituzionale.

Il limite che potrebbe qui venire in gioco, a mio avviso, è essenzialmente quello che preclude l'ammissibilità del referendum qualora lo stesso abbia ad oggetto una *legge a contenuto costituzionalmente vincolato*¹³, risultando infatti inevitabile domandarsi se la tutela costituzionale della vita, nel suo temperamento con la libertà di autodeterminazione, possa dirsi davvero soddisfatta dalla sola invalidità riconosciuta, nella normativa di risulta, al consenso dei soggetti deboli di cui ai nn. 1-3.

Né peraltro vanno ignorate le ipotesi in cui il quesito è stato ritenuto inammissibile dalla Corte non per un intrinseco limite tipologico, ma perché gli scopi perseguiti avrebbero necessitato di una più ampia trasformazione del complessivo quadro normativo di riferimento¹⁴. Non mi limito, in proposito, a pensare all'evidente tensione che connoterebbe le differenti ampiezze degli artt. 579 e 580, al punto da renderli pressoché incompatibili nel medesimo sistema, ma, più ampiamente, ai forti squilibri che ne discenderebbero in relazione a molteplici opzioni politico-criminali che connotano il nostro modello ordinamentale.

3. Il tentativo di ricomporre un quadro così composito non può, a mio avviso, che prendere le mosse da questi ultimi aspetti, dato il loro carattere in qualche modo pregiudiziale.

In effetti, l'eventuale approvazione del referendum determinerebbe l'ingresso nel sistema di una norma indubbiamente di favore rispetto al quadro oggi vigente – l'area dell'apprezzabilità penale verrebbe infatti compressa non di poco –, eppure del

¹² Un ampio quadro del dibattito emerge dai contributi raccolti in [La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.](#), cit.

¹³ R. ROMBOLI, [Riflessioni costituzionalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.](#), in *La via referendaria*, cit., p. 16.

¹⁴ Ad es., [Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 35](#).

tutto disallineata rispetto alle coordinate di tutela di beni di rango subordinato alla vita, ma ad essa teleologicamente omogenei, la cui disponibilità è connotata da molteplici limiti proprio in ragione del loro valore sociale. L'eventuale approvazione del quesito referendario implicherebbe, allora, la necessità di riorganizzare ampiamente il sistema per conferirgli requisiti minimali di ragionevolezza e, di conseguenza, preservare un principio di uguaglianza altrimenti totalmente travolto. Come giustificare, ad esempio, i limiti posti dall'art. 5 c.c. alla possibilità di disporre della propria integrità personale quando gli stessi non opererebbero rispetto al bene sovraordinato della vita? Nel contempo, se posso liberamente abdicare alla vita non c'è dubbio che dovrei, *a fortiori*, essere legittimato a metterla consapevolmente a rischio, quantomeno laddove ciò non comporti pericoli per l'altrui incolumità. L'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in automobile (art. 172 cds) o il casco sulla moto (art. 171, d.l. 285/1992), ad esempio, non troverebbero più, all'interno del sistema, plausibili fondamenti di legittimità.

In taluni casi potremmo ovviare in via ermeneutica, e dunque in modo abbastanza agevole, sia pur modificando conclusioni ampiamente consolidate. Non è un problema sul piano formale, ma forse può diventarlo su quello della eterogenesi dei fini, postulando, ad esempio, la libertà di rinunciare per sempre alla libertà. Al consenso, validamente prestato, ad essere ridotti in schiavitù non potrebbe infatti che riconoscersi pieno effetto giustificante. E perché mai, spostandoci sul piano della sicurezza sul lavoro, ciascuno dovrebbe *prendersi cura della propria salute e sicurezza* (art. 20, comma 1, d.l. 81/2008)? Nel contempo dovrebbe riconoscersi piena efficacia scriminante al consenso prestato dal lavoratore, ad esempio in cambio di una maggiore retribuzione, a esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di fornirgli *idonei dispositivi di protezione individuale* (art. 18, comma 1, lett. d) d.l. 81/2008).

Il problema, da questa prospettiva, non attiene tanto alla illegittimità di una norma che consentisse di cagionare la morte di una persona col suo valido consenso, ma alla sostanziale impossibilità di introdurla nel sistema senza apportare ad esso modifiche radicali.

4. È in tale contesto, ma a questo punto arricchito da un profilo diretto di legittimità, che si pone l'ulteriore tema del rapporto tra la normativa di risulta e l'art. 580 c.p. come ridefinito dal ricordato intervento della Corte costituzionale.

Non mi soffermo su un punto che è stato ampiamente esaminato da autorevole dottrina penalistica e costituzionalistica. Se non per ribadire un dato difficilmente controvertibile, e cioè che in caso di esito affermativo del referendum lo spazio di liceità dell'omicidio del consenziente risulterebbe molto più ampio di quello proprio dell'aiuto al suicidio, perché non limitato dai requisiti fattuali e procedurali richiesti per quest'ultimo dalla Consulta.

Si potrebbe ribattere che anche allo stato esiste, *a contrario*, una intollerabile sproporzione tra le due norme, laddove nell'una non è riconosciuto alcuno spazio alla libertà di autodeterminazione, mentre nell'altra – nel contesto della malattia terminale – tale spazio viene ricavato nel pur delicato bilanciamento di essa con il valore sociale

attribuito alla vita dalla nostra Costituzione¹⁵. La disciplina oggi prevista dall'art. 579 c.p. si connoterebbe allora, in questa prospettiva, oltre che per il contrasto con gli artt. 2, 13 e 32 Cost., anche per una patente violazione dell'art. 3. Il rilievo sarebbe, a mio avviso, assolutamente corretto. Nel contesto della malattia, peraltro, la possibile distinzione, sul piano dell'offensività, tra l'aiuto al suicidio e l'omicidio del consenziente mi sembra davvero difficile da sostenere, perché analogo è il quadro esistenziale, medesima la scelta e medesimo l'esito. Il problema, però, non si esaurisce nella più che plausibile illegittimità del vigente art. 579 c.p., investendo in via diretta la possibilità di modificare la disposizione in modo a tal punto radicale da incidere sul modello ordinamentale in termini di totale disallineamento sistematico: in qualche modo, probabilmente, creando più problemi di quanti ne verrebbero risolti. E questo non solo rispetto alla necessità di una complessiva, radicale, ricostruzione del sistema in relazione a nuove opzioni assiologiche e politico-criminali – perché certo non è pensabile che portare una pistola a un amico che intenda suicidarsi sia gravemente sanzionato mentre spararlo direttamente sia conforme a *ius* –, ma anche in termini di legittimità rispetto ai coefficienti minimi di tutela costituzionale della vita individuati dalla Consulta nella più volte ricordata sentenza 242/2019.

5. A questo punto, in effetti, diviene necessario il confronto con l'altro possibile limite all'ammissibilità del referendum: *il carattere di legge a contenuto costituzionalmente vincolato*, in altre parole, nella prospettiva che qui rileva, l'impossibilità che lo strumento referendario "introduca" nell'ordinamento disposizioni che, in relazione a beni sensibili, non rispettino standard minimi di tutela evincibili dalla Carta costituzionale.

In proposito, si è visto come la Corte, nel rilevare la parziale illegittimità dell'art. 580 c.p., abbia operato in evidenti termini di bilanciamento tra valori – su tutti tutela sociale della vita, dignità e libertà di autodeterminazione – riconoscendo loro rango e dignità costituzionali¹⁶.

Questo bilanciamento scomparirebbe del tutto nella normativa di risulta, né lo si potrebbe ritenere soddisfatto, evidentemente, dalla sola necessità di un valido consenso, perché questo costituisce soltanto uno dei quattro requisiti la cui presenza risulta in grado di bilanciare – a giudizio della Corte – la tutela sociale della vita.

Dopodiché, personalmente ho seri dubbi sui termini in cui è strutturata la decisione della Consulta, su di un bilanciamento "fortemente sbilanciato" a discapito della libertà, sulla sua reale laicità, su un diritto alla vita surrettiziamente trasformato in una sorta di dovere, su di un principio personalistico parzialmente tradito da una forte funzionalizzazione dell'esistenza in termini sociali. Ma non credo che i miei dubbi cambino di molto la realtà delle cose.

¹⁵ F. LAZZERI, [*Il pendio verso l'ammissibilità del referendum sull'eutanasia: alcune riflessioni sulla soglia minima di tutela penale della vita e una proposta per ritenere adeguata la disciplina di risulta*](#), cit.

¹⁶ V. *supra*, § 2, lett. g).

6. Va rilevato come dottrina estremamente autorevole abbia letto la pronuncia di parziale illegittimità dell'art. 580 c.p. nel senso del riconoscimento non di uno spazio di liceità discendente dal bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti, ma di un peculiare ambito di scusabilità. Quello che non troverebbe spazio sarebbe infatti la possibilità di muovere correttamente un giudizio di rimprovero, stante l'inesigibilità della condotta prescritta qualora l'ambito fattuale sia connotato dalla presenza dei requisiti di fine vita individuati dalla Corte: *In buona sostanza, ciò che si riconosce inesigibile è l'adempimento del dovere di vivere in condizione di tal fatta, a mezzo di sostegni cui la persona potrebbe bensì rinunciare legittimamente, ma affrontando un'agonia di peculiare dolorosità. Poiché intorno a questo dovere ruota dunque la non punibilità, ne appare evidente la natura paradigmaticamente scusante*¹⁷.

La Corte non avrebbe operato, dunque, un bilanciamento funzionale all'individuazione dei termini di tutela minima della vita alla luce dei valori costituzionali di riferimento, il che renderebbe estremamente problematica – lo abbiamo visto – l'ammissibilità del referendum, ma avrebbe soltanto colto un peculiare segmento esistenziale, limitato allo specifico della fattispecie portata alla sua attenzione, connotato dall'assenza dei requisiti minimi di imputazione espressi dal principio di colpevolezza.

La tesi è accattivante, ma non mi sembra davvero condivisibile. Innanzitutto, su di un piano essenzialmente formale, perché la Corte, in questa prospettiva, avrebbe dovuto ravvisare il contrasto con l'art. 27, primo comma, Cost., e non – come invece è accaduto – con gli artt. 2, 13 e 32. Da altra prospettiva, e anche volendo accedere all'idea complementare, sostenuta dalla stessa dottrina, che il suicidio nel nostro ordinamento sia comunque un fatto illecito, e che dunque la *ratio* ultima della sua irrilevanza penale riposi qui nella presenza di una peculiare scusante, la stessa, proprio in quanto tale, non sarebbe comunque estensibile al "concorrente", ovvero a chi avesse aiutato l'aspirante suicida a portare a compimento il suo gesto. Più ampiamente, in effetti, l'asserita scusante – *l'inesigibilità del dover vivere nel dolore e senza speranze* – riguarderebbe la specificità esistenziale del suicida e non di chi gli presta aiuto, che ben potrebbe, per ragioni assolutamente plausibili e comunque non stigmatizzabili – su tutte il rispetto del suo personale quadro di valori –, non sentirselo di fornire un diretto contributo alla realizzazione dell'altrui suicidio. In quel contesto terribile, in sintesi, può ben ritenersi inesigibile la scelta di continuare a vivere, ma perché mai dovrebbe ritenersi tale quella di non contribuire all'altrui suicidio? In altre parole, anche volendo dividerne le premesse, la tesi esaminata non sembra realmente in grado di mettere in discussione il dato che la Corte abbia operato in termini di bilanciamento tra valori costituzionali. Con tutte le conseguenze che abbiamo visto discenderne.

7. C'è ancora un aspetto con cui è necessario il confronto. Come è stato sostenuto, infatti, sarebbe necessario intendersi sul vero senso del referendum, quello che in realtà lo renderebbe intimamente ammissibile, ovvero la necessità di riconoscere un diritto

¹⁷ T. PADOVANI, [Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.](#), cit., p. 24.

fondamentale oggi negato: *Io non vedo dunque Zarathustra, l'oltre uomo che supera i confini delle sacre leggi e diventa egli stesso non solo misura di tutte le cose, ma anche del proprio destino. Io vedo invece una umanità sofferente in condizioni miserevoli, rese possibili non dalla malattia, ma da un artificiale e crudele prolungamento della vita*¹⁸. Credo di essere d'accordo su tutto. Qui non si tratta di superare le Colonne d'Ercole o di rubare il segreto del Sole, non di sancire la signoria dell'Uomo sull'Esistenza o di elidere il Sacro varcando i limiti del nostro essere uomini. Ogni enfasi è infatti fuori luogo: ci siamo soltanto incamminati in un terreno triste, buio, fatto di sofferenza, di dolore, di privazione e di diritti negati. Eppure non credo – e la cosa non mi rallegra – che questo sia sufficiente a rendere il referendum ammissibile. Il punto è che non riesco a vedere una strada in grado di condurre l'interprete a leggere la normativa di risulta in termini di esclusiva equiparazione a quella dell'aiuto al suicidio. Quando si dice che questa operazione sarebbe pressoché imposta dalla presenza stessa nel sistema dell'art. 580¹⁹, che dunque, quasi per osmosi, trasmetterebbe al “nuovo” art. 579 i propri limiti alla possibilità di disporre della vita, si sottende l'idea – credo molto difficile da condividere – che si possa utilizzare *in malam partem* la sentenza 242/2019, per inserire nella normativa di risulta limiti che essa non prevede comprimendo lo spazio di liceità lì delineato, e dunque – in sintesi – investendo di rilevanza penale fatti che non sono previsti dalla legge come reato²⁰. Dopodiché, sono perfettamente d'accordo sul fatto che diverrebbe indifferibile un intervento – forse sistemico – del legislatore, ma, fintanto che questo non dovesse accadere, uccidere chi vi abbia validamente acconsentito, quale che ne sia il motivo, sarebbe perfettamente lecito²¹. Se, di converso, dovessimo ritenere che la disciplina risultante dall'approvazione del referendum non possa spiegare i suoi effetti fintanto che il legislatore non intervenga in modo radicalmente perequativo, staremmo di fatto qualificando lo strumento referendario come inidoneo a raggiungere le finalità della richiesta, e nel contempo negando autonomo rilievo al “nuovo” art. 579, entrambi motivi di inammissibilità del referendum. *Il referendum pone ... sul tappeto una equiparazione di trattamento, non la riapertura del Colosseo alle lotte mortali tra gladiatori*²²: sarebbe ottimo se fosse così, ma ho il forte timore che sia vero il contrario.

Si potrebbe obiettare che le cose stiano in questi termini solo sul piano formale, o comunque virtuale, perché, nelle dinamiche della realtà, l'omicidio del consenziente si collocherebbe nel contesto, pressoché esclusivo, di patologie allo stato terminale. Non si tratterebbe, a mio avviso, di un'argomentazione davvero spendibile, per più ordini di motivi.

Non mi sentirei di escludere, innanzitutto, che rispetto a una tipologia fattuale non di rado ispirata da motivi – *stricto* o *lato sensu* – altruistici, la presenza di un'incriminazione, e la grave sanzione ad essa collegata, possa aver assolto più che altrove a una funzione deterrente.

¹⁸ M. DONINI, [Il senso “ammissibile” del quesito referendario sull'aiuto a morire](#), cit., p. 3.

¹⁹ M. DONINI, [Il senso “ammissibile” del quesito referendario sull'aiuto a morire](#), cit., p. 2 s.

²⁰ Nello stesso senso, G. GENTILE, [Il referendum sull'art. 579 c.p. e la tutela costituzionale della vita](#), cit., p. 127.

²¹ Cfr. M. ROMANO, [Eutanasia legale e referendum: le ragioni dell'inammissibilità](#), cit., p. 9.

²² M. DONINI, [Il senso “ammissibile” del quesito referendario sull'aiuto a morire](#), cit., p. 4.

Sarebbe poi possibile argomentare che la storia classica presenta episodi di consenso prestato alla propria morte per i motivi più diversi: Nerone si fa uccidere dal fido Epafrodito dopo essere stato sfiduciato dal Senato; Caio Gracco dallo schiavo Filocrate per non essere catturato da Lucio Opimio e dover assistere alla propria sconfitta politica; Cassio Longino dallo schiavo Pindarus per non finire nelle mani di Ottaviano Augusto. Cambiando epoca, incontreremmo sulla nostra strada Tommaso Moro, che dà una moneta d'oro a un boia riluttante perché faccia infine il suo dovere. Oppure potremmo guardare alla letteratura, e ritrovare, nell'Orlando furioso, Isabella che si fa uccidere da Rodomonte per mantenere integra la sua purezza. Si potrebbe argomentare anche così, ma mi sembrerebbe davvero poco serio, totalmente privo di empatia e di rispetto, perché il confronto non è con la sagace erudizione, con il sacrificio dei Santi o con l'epica di un mondo eroico, ma con storie di vuoto, di dolore e di sconfitte. Che a questo punto diverrebbero senza ritorno. Come quella di una ragazza di diciannove anni che, fallito un tentativo di suicidio, ha assoldato un killer perché ponesse fine alla sua vita²³. E se qualcuno, senza più risorse, si facesse uccidere in diretta web in cambio di una somma di denaro da destinare alla famiglia?

Ho seri dubbi – e mi scuso per la, pur veloce, incursione nel campo dei valori – sul fatto che un sistema che qualificasse tutto ciò come conforme a *ius* darebbe davvero luogo a un mondo migliore.

Lo so, *anche in Arcadia c'è la morte*, ma non stiamo parlando di questo.

²³ <https://www.ilsussidiario.net/news/esteri/2018/12/6/ragazza-fallisce-suicidio-e-assolda-un-killer-che-la-uccide-il-sicario-ho-provato-a-dissuaderla-ma/1819418/>.